

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 248

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, CAPRIA, FERRARI MARTE,
CALDORO, MONDINO, BUCCICO**

Presentata il 4 luglio 1979

Modifica all'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo le norme vigenti (articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) per ottenere la normale patente di spedizioniere doganale, valida per l'iscrizione nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, occorre, fra l'altro, aver sostenuto con esito positivo un complesso esame di idoneità consistente in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio vertenti su una vasta gamma di materie giuridiche ed economiche.

Con l'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, la complessità di tale esame è stata in certo qual modo attenuata nei confronti di coloro che per almeno 7 anni abbiano operato in dogana in qualità di

« procuratori doganali », nel senso che gli stessi sono stati esonerati dal sostenere, nella prima sessione di esami da indirsi in base alle nuove norme, la prova scritta.

Senonché tale attenuazione giova ben poco agli ex procuratori doganali anziani, i quali, mentre sono in grado di superare tranquillamente la prova pratica, incontreranno pur sempre notevoli difficoltà per superare il colloquio, che comporta il possesso di cognizioni teoriche di numerose materie, quali il diritto privato, la scienza delle finanze, il diritto tributario, il diritto amministrativo, il diritto della navigazione, la merceologia, la geografia economica e commerciale, la statistica generale ed economica, la disciplina economico-valutaria relativa agli scambi con l'estero ed infine gli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con

particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

Come può agevolmente rilevarsi, trattasi di una preparazione teorica piuttosto pesante che molti ex procuratori doganali, trovandosi in non più giovane età e non essendo in possesso di un titolo di studio adeguato, non sono in grado di affrontare agevolmente; per di più la attenzione vale solo per la prossima sessione, per cui in caso di esito negativo dell'esame facilitato gli interessati sarebbero costretti ad affrontare nella successiva sessione il normale esame, comprensivo cioè della prova scritta.

D'altra parte, la vasta esperienza dei predetti procuratori acquisita durante il lungo esercizio della rappresentanza in dogana nella posizione di impiegati dipendenti costituisce già di per sé una seria garanzia di capacità ad esercitare la medesima attività nella posizione di liberi professionisti.

La presente proposta, pertanto, tende a far sì che gli ex procuratori doganali con una anzianità di almeno 15 anni possano ottenere l'iscrizione nell'albo professionale degli spedizionieri doganali senza necessità di sostenere e superare l'esame suddetto.

Detta proposta per altro non comporterebbe oneri per il bilancio dello Stato, il quale anzi verrebbe parzialmente sgravato delle notevoli spese che dovrebbe tra breve sostenere per organizzare su scala nazionale la prima sessione di esami, alla quale è prevista la partecipazione di circa 5 mila candidati, dei quali gran parte potrebbe invece fruire dell'agevolazione proposta.

Va da sé che la presente proposta non influisce sull'*iter* dei concorsi cui si riferisce. È naturale, tuttavia, l'urgenza della sua discussione, in tempo utile per la sua tempestiva applicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto stabilito nell'articolo 126, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, la nomina a spedizioniere doganale conferita a norma del primo comma dell'articolo stesso costituisce titolo valido per l'iscrizione nell'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, qualora l'interessato abbia maturata una anzianità di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 44 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43, non inferiore a 15 anni compreso nel computo il periodo tra la data di prima ammissione in dogana e quella di effettiva iscrizione nell'elenco stesso.

La precedente disposizione è applicabile anche nei confronti di coloro che matureranno la predetta anzianità successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei casi previsti nei precedenti commi si prescinde dal richiedere agli interessati il possesso del requisito di cui all'articolo 48, lettera e), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.